



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

55[^] Seduta

Lunedì 21 luglio 2025

Deliberazione n. 401 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Abrogazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 25, assenti 6.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i tre articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 404/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 25, a favore 18, contrari 1, astenuti 6 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 23 luglio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 401 del 21 luglio 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2009, N. 25 (NORME PER
LO SVOLGIMENTO DI «ELEZIONI PRIMARIE» PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI
ALLA ELEZIONE DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 2025.

Reggio Calabria, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira ad abrogare la legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale) atteso che la stessa, fin dalla sua entrata in vigore, non ha avuto sostanziale attuazione, determinando – per converso – il vincolo dei fondi di bilancio appositamente stanziati.

È oggettivo che la legge regionale in questione, al di là delle previsioni transitorie che ne hanno impedito l'applicazione per specifiche tornate elettorali, anche nelle restanti non ha suscitato interesse da parte dei partiti e movimenti politici ed associativi operanti in Regione, risultando – di fatto – una legge inattuata.

L'abrogazione della legge regionale non impedirà ai partiti e movimenti politici ed associativi predetti, qualora dovessero manifestarne l'esigenza, di organizzare autonomamente le primarie per selezionare i propri candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale e, nel contempo, la sua abrogazione semplifica i procedimenti elettorali.

La legge di abrogazione normativa comporta, oltre tutto, un evidente risparmio di spesa per il bilancio regionale, con conseguente riprogrammazione delle risorse destinate al finanziamento della legge abrogata, da destinarsi, in sede di approvazione del bilancio, alla realizzazione di presidi di legalità e sicurezza.

Nello specifico l'articolato della legge si compone di tre articoli di seguito elencati:

- l'articolo 1 dispone l'abrogazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25;
- l'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria della norma;
- l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



Consiglio regionale della Calabria

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge ha natura ordinamentale e non produce oneri a carico della Regione Calabria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Dispone l'abrogazione della legge regionale 25/2009	//	//	//
2	Indica l'invarianza finanziaria del testo della legge	//	//	//
3	Dispone l'entrata in vigore della legge	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1

Programma/capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Abrogazione della l.r. 25/2009)

1. La legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale) è abrogata.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.